



TeamSystem Labour review

| n. 236

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Labour review

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Anpal: istruzioni operative per il rilascio della DID online	10
Luogo di lavoro e giurisdizione: la nota INL	12
Lavoro occasionale: aggiornata piattaforma informatica per le imprese agricole	14
Schede operative	
Cigs: in vigore il nuovo limite dal 24 settembre 2017	16
Contribuzione di malattia settori ex Enpals	17
Tetto aziendale per le prestazioni dei Fondi di solidarietà	20
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali settembre 2017	23
Scadenzario	
Principali scadenze del mese di novembre	27

Rapporto di lavoro

Lavoro occasionale: aggiornamento piattaforma informatica per le imprese agricole

L'Inps, con messaggio n. 3662 del 25 settembre 2017, ha comunicato l'avvenuta implementazione della piattaforma informatica relativa alle prestazioni di lavoro occasionale, al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole.

La procedura informatica consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

Viene precisato che, nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (ad esempio, per una prestazione svoltasi dal 30 settembre 2017 al 2 ottobre 2017 il pagamento del compenso avviene entro il 15 novembre 2017).

L'Istituto ricorda che la piattaforma sarà utilizzabile esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di "azienda agricola".

Infine, l'Inps informa che sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni occasionali per gli utilizzatori nel settore dell'agricoltura.

Inps, messaggio, 25/9/2017, n. 3662

CGE: procedura licenziamenti collettivi in caso di modifiche contrattuali peggiorative

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con le sentenze C 149/16 e C 429/16 del 21 settembre 2017, ha stabilito che il datore di lavoro deve attivare le procedure previste in materia di licenziamenti collettivi se, in una situazione di crisi, preveda una modifica salariale peggiorativa che, rifiutata dal lavoratore, determini la cessazione del rapporto di lavoro.

CGE, sentenza, 21/9/2017, C 149/16; CGE, sentenza, 21/9/2017, C 429/16

Regione Lazio: stabilite le regole per i tirocini valide dal 1° ottobre 2017

La Regione Lazio, con delibera n. 533 del 9 agosto 2017, ha individuato le nuove regole per l'attivazione dei tirocini, valide dal 1° ottobre 2017, in ottemperanza a quanto stabilito nelle linee guida fissate dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

Regione Lazio, delibera, 9/8/2017, n. 533

Nuovi orari visite fiscali: parere favorevole dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1939/2017, ha dato parere favorevole, con osservazioni, allo schema di D.M. recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, in vista della realizzazione del polo unico delle visite fiscali.

In particolare il Consiglio di Stato invita a raggiungere un livellamento della disciplina delle fasce orarie per le visite fiscali: il decreto ha infatti mantenuto la differenziazione tra le 4 ore di reperibilità per i dipendenti privati e le 7 previste per i dipendenti pubblici.

Consiglio di Stato, parere, 4/9/2017, n. 1939

Prestazioni di lavoro occasionale: tempi di accredito versamenti F24

L'Inps, con notizia del 31 agosto 2017, comunica che l'accreditamento sul "portafoglio" di Libretto famiglia o Contratto di prestazione occasionale avverrà 9-10 giorni dopo l'effettuazione del pagamento, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (istituti bancari o Poste Italiane SpA) all'Agenzia delle entrate e il successivo riversamento all'Inps delle stesse.

Inps, notizia, 31/8/2017

Contributi e fisco

Contribuzione figurativa per cariche pubbliche elettive: chiarimenti

L'Inps, con messaggio n. 3688 del 26 settembre 2017, ha offerto chiarimenti in merito alla domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche elettive.

In riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine all'applicazione delle istruzioni di cui al messaggio Hermes n. 3499 dell'8 settembre 2017, si precisa che il termine del 30 settembre ha natura decadenziale per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche elettive. In merito alla documentazione richiesta a corredo della domanda, si precisa che sarà cura dell'interessato integrarla, anche successivamente, producendo la documentazione mancante alla Sede competente.

Inps, messaggio, 26/9/2017, n. 3688

Omesso versamento ritenute previdenziali: verifica secondo la competenza contributiva

L'INL, con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, è intervenuto in merito al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex articolo 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, che assume rilevanza penale solo laddove i versamenti omessi siano superiori all'importo annuo di 10.000 euro. Tale intervento si è reso necessario in seguito alla sentenza di Cassazione Penale n. 39882/2017, secondo cui "la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo".

La nota ha quindi precisato che il personale ispettivo dovrà verificare l'eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell'anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell'ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo). Devono pertanto ritenersi superate le indicazioni fornite con nota n. 9099/2016.

INL, nota, 25/9/2017, n. 8376

Compilazione F24: attivazione del codice identificativo "74"

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 119/E del 25 settembre 2017, ha istituito il codice identificativo "74" denominato - "Soggetto risultante dall'operazione straordinaria", al fine di individuare, in caso di operazioni straordinarie, il soggetto risultante dall'operazione che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d'imposta anteriore alla data di perfezionamento dell'operazione. Il modello di versamento F24 prevede infatti la possibilità di inserire 2 codici fiscali nel caso in cui i versamenti ovvero le compensazioni effettuati tramite il modello non afferiscano al medesimo soggetto.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 25/9/2017, n. 119/E

MISE: concessione di contributi a fondo perduto a favore delle PMI

È stato pubblicato sulla G.U. n. 218 del 18 settembre 2017 il decreto 17 luglio 2017 del Ministero dello sviluppo economico, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, a favore delle PMI per l'acquisizione, previa sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle società di temporary export management attraverso la messa a disposizione di uno o più TEM e finalizzate a sostenere i processi di interna-

zionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d'impresa. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti con successivi decreti.

Ministero dello sviluppo economico, decreto, 17/7/2017, G.U., 18/9/2017, n. 218

Fondo vittime per l'amianto: acconto prestazione aggiuntiva anno 2016

L'Inail, con determina del Presidente n. 372 del 18 settembre 2017, ha stabilito in 10,1% la determinazione della misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2016 per il Fondo vittime dell'amianto e ha comunicato che la misura del secondo acconto del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2016 risulta pari a 1,1%.

Inail, determina, 18/9/2017, n. 372

Lavoratori italiani all'estero: la guida delle Entrate

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida dedicata ai lavoratori italiani all'estero, che illustra come evitare la doppia imposizione, come funziona il credito per le imposte pagate all'estero e quando è necessario iscriversi all'Aire. La brochure è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it al seguente percorso: L'Agenzia > L'Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.

Agenzia delle entrate, guida "Lavoratori italiani all'estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta"

Sgravi contributivi con misure di conciliazione vita-lavoro

È stato firmato dai Ministri del lavoro e dell'economia il decreto 12 settembre 2017, che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Il beneficio, attuato in via sperimentale, potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 12/9/2017

Enasarco: versamento contributi sospesi per le imprese colpite dal sisma

Enasarco, con notizia sul proprio sito del 12 settembre 2017, ha ricordato che le imprese colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, devono versare i contributi sospesi entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'istanza di rateizzazione può essere presentata entro il 30 settembre 2017 tramite Pec, all'indirizzo impresepreponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it, specificando nell'oggetto "Sisma - richiesta rateizzazione contributi sospesi".

Enasarco, notizia, 12/9/2017

Fondi di solidarietà bilaterali: tetto aziendale ai fini dell'erogazione delle prestazioni

L'Inps, con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017, ha stabilito i criteri di proporzionalità per il calcolo del c.d. tetto aziendale, previsto dai Fondi di solidarietà bilaterali al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse. Il suddetto criterio prevede che ciascun datore di lavoro possa accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso.

Inps, messaggio, 20/9/2017, n. 3617

Trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia: i chiarimenti Inps

L'Inps, con messaggio n. 3616 del 20 settembre 2017, ha sostituito quanto previsto dalla propria circolare n. 2/2013, paragrafo 3.3, in tema di abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia (avvenuto a far data dal 1° gennaio 2017), poiché, a seguito di chiarimenti ministeriali, è emerso come, raggiunti i requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione entro la data del 31 dicembre 2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31 dicembre 2016. Pertanto le istanze di accesso al trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia possono essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.

Inps, messaggio, 20/9/2017, n. 3616

SIA: modifiche alla disciplina in materia di condizionalità

Il messaggio Inps n. 3613 del 20 settembre 2017 ha fornito indicazioni operative relativamente alla disciplina della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA ordinario, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, decreto 26 luglio 2017, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione del beneficio economico. Il messaggio offre anche chiarimenti in tema di deroga al principio della c.d. condizionalità, così come prevista dall'articolo 6, decreto 26 luglio 2017, che, per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha stabilito che, a partire dal 17 agosto 2017, la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data, così come la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comporta l'esclusione dal beneficio. Di conseguenza, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento.

Inps, messaggio, 20/9/2017, n. 3613

SIA Aree Sisma: disponibile la procedura di inoltro istanze

L'Inps, con messaggio n. 3588 del 18 settembre 2017, ha comunicato il rilascio della procedura di trasmissione delle domande di SIA Aree Sisma, fornendo le necessarie indicazioni operative. Il termine ultimo di inoltro delle istanze è il 31 ottobre 2017.

Inps, messaggio, 18/9/2017, n. 3588

Riscatto pensionistico corso di laurea: l'approfondimento della Fondazione studi

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento del 19 settembre 2017, ha esaminato modalità e vantaggi del riscatto del corso di studi disciplinato dall'attuale ordinamento previdenziale, precisando quali soggetti possono fare richiesta per il riscatto degli studi universitari, i requisiti necessari, i titoli ammessi e i criteri di calcolo applicabili.

Fondazione studi dei consulenti del lavoro, approfondimento, 19/9/2017

Previndai: compilazione dichiarazione contributiva III trimestre 2017

Previndai, con notizia sul proprio sito, ha comunicato che sono disponibili per la compilazione via internet e la stampa la dichiarazione (modello 050) e il relativo modulo di bonifico (modello 053) del terzo trimestre 2017. Previndai ricorda che la scadenza per il versamento è fissata al 20 ottobre 2017 e raccomanda di disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza

del versamento trimestrale. Al termine della compilazione è necessario stampare, timbrare, sottoscrivere la dichiarazione e inviarla al Fondo, preferibilmente tramite caricamento on line.

Il Fondo ricorda che è stata aggiornata la funzione guidata "Registrazione dirigente", disponibile nell'area riservata alle aziende, che consente di formalizzare l'adesione di un dirigente neo aderente in conformità alle nuove disposizioni Covip. Poiché solo a seguito dell'acquisizione da parte del Fondo del modulo di adesione compilato e sottoscritto è possibile dichiarare la contribuzione dovuta in favore dell'interessato e versarla, viene raccomandata la massima tempestività nello svolgere gli adempimenti.

Previndai, notizia, 19/9/2017

Fondo di solidarietà trasporto aereo: prestazioni integrative Cigs a seguito della stipula di un cds

L'Inps, con messaggio n. 3560 del 15 settembre 2017, ha illustrato le indicazioni operative e amministrative relative ai pagamenti delle prestazioni integrative del trattamento Cigs da parte del Fondo di solidarietà del trasporto aereo anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), D.I. 95269/2016.

Inps, messaggio, 15/9/2017, n. 3560

Fondo di integrazione salariale: criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni

L'Inps, con circolare n. 130 del 15 settembre 2017, ha illustrato i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, nello specifico, i criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e i criteri per l'approvazione dell'assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. 94033/2016 adottato per l'approvazione dei programmi di Cigs. Inoltre, vengono forniti chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo in argomento.

Inps, circolare, 15/9/2017, n. 130

Istituita la causale contributo per l'Ente bilaterale dei lavoratori

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 116/E del 12 settembre 2017, ha istituito la causale contributo "ELAV" per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente bilaterale dei lavoratori "E.LAV."

Agenzia delle entrate, risoluzione, 12/9/2017, n. 116/E

Comunicazione dati fatture: chiarimenti operativi

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 12 settembre 2017, ha chiarito che nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il 28 settembre prossimo è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria. L'Agenzia, in ogni caso, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Il comunicato specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l'adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell'assolvimento dei propri incarichi.

Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 12/9/2017

Proroga al 28 settembre per l'invio dati fattura

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 7 settembre 2017, ha reso noto che la proroga al 28 settembre per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017, annunciata con il comunicato stampa del 1° settembre n. 147 e in attesa di essere resa effettiva da apposito D.P.C.M. non ancora pubblicato in G.U., riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'invio telematico dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015).

Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 7/9/2017

Contributi figurativi per periodi di aspettativa per incarichi politici o sindacali

L'Inps, con messaggio n. 3499 dell'8 settembre 2017, ha offerto indicazioni alle sedi territoriali in merito alla gestione delle pratiche afferenti l'accredito figurativo dei contributi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali, che ha determinato l'insorgenza di alcune criticità.

Inps, messaggio, 8/9/2017, n. 3499

Fondo di sostegno alla natalità: decreto in Gazzetta

È stato pubblicato sulla G.U. n. 213 del 12 settembre 2017 il decreto 8 giugno 2017, che istituisce il Fondo di sostegno alla natalità, che presta idonea garanzia per la concessione di prestiti ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro 3 anni dall'adozione.

Per accedere al Fondo i soggetti beneficiari devono avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ed essere residenti in Italia.

Decreto, 8/6/2017, G.U., 12/9/2017, n. 213

Benefici fiscali vittime del dovere e familiari: l'Inps non è più sostituto d'imposta

L'Inps, con messaggio n. 3505 dell'8 settembre 2017, ha precisato che, in base al disposto di cui al comma 211, L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione d'imposta da parte dell'Inps, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione. Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute Irpef sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730, seppure riferite al periodo d'imposta dell'anno 2016. Salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l'Inps non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730, ancorché sia stato rilasciato il modello CU2017.

Inps, messaggio, 8/9/2017, n. 3505

Rinviato l'aggiornamento delle tabelle tipologiche Inail

L'Inail, con comunicato del 5 settembre 2017, ha reso noto che è stato rinviato l'aggiornamento delle tabelle tipologiche per i servizi telematici previsto per il 29 settembre 2017 per ragioni di natura tecnica. Sino alla nuova data, che sarà comunicata tempestivamente, restano in vigore tutte le codifiche attualmente disponibili nelle sezioni dedicate e raggiungibili attraverso i collegamenti indicati nel comunicato.

Inail, comunicato, 5/9/2017

Riduzione contributiva edili: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 129 del 1° settembre 2017, ha riepilogato la normativa che regola la riduzione contributiva per le imprese edili, confermata all'11,50% con decreto 5 luglio 2017, e ha

fornito le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

Inps, circolare, 1/9/2017, n. 129

Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva

L'Inps, con messaggio n. 3383 del 31 agosto 2017, ha reso noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per l'anno 2017 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva. I modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione saranno disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inps, messaggio, 31/8/2017, n. 3383

APE volontaria: firmato il D.P.C.M.

In data 4 settembre 2017 il Presidente del Consiglio ha firmato l'atteso D.P.C.M. sull'APE volontaria, cioè la possibilità, per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2018, per il lavoratore vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, di chiedere un prestito finanziario a un istituto di credito a valere sulla pensione maturata.

La misura è rivolta a soggetti:

- con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturino entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia (certificato dall'Inps);
- con almeno 20 anni di contribuzione;
- la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria;
- che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Governo, notizia, 4/9/2017

Erogazione prestazioni a minorenni: autorizzazione del giudice tutelare

L'Inail, con circolare n. 34 del 1° settembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito ai numerosi quesiti concernenti la documentazione che l'Istituto deve acquisire ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche a favore di soggetti minorenni. In particolare, sono emersi dubbi sulla necessità di ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 320 cod. civ., per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché ai fini della riscossione dei capitali. La circolare offre istruzioni in merito all'acquisizione dell'autorizzazione del giudice tutelare.

Inail, circolare, 1/9/2017, n. 34

Disponibile la nuova versione del servizio on line di denuncia/comunicazione di infortunio

L'Inail, con avviso del 31 agosto 2017 pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che è disponibile la nuova versione del servizio on line che consente di inserire nella denuncia/comunicazione di infortunio anche le nuove tipologie di lavoratore e qualifiche assicurative:

- detenuto/internato o straniero richiedente asilo legge n.208/2015;
- allievo iscritto ai corsi ordinamentali di Istruzione e FP ex art. 32, comma 8, d.lgs. 150/2015.

Le specifiche di tutti gli aggiornamenti sono elencate nel file della "Cronologia delle versioni" che, unitamente al manuale utente e alla nuova documentazione, è disponibile nella pagina dedicata alla denuncia di infortunio raggiungibile seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia infortunio.

Inail, avviso, 31/8/2017

Limite massimo di ore di Cigs autorizzabili per crisi e riorganizzazione aziendale

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 16 del 28 agosto 2017, ha ricordato che dal 24 settembre 2017 trova piena applicazione l'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 148/2015, in base al quale le ore di sospensione dal lavoro per Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. La circolare offre inoltre indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione e precisa che la disposizione di cui all'articolo 22 trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 28/8/2017, n. 16

Anpal: istruzioni operative per il rilascio della DID online

Anpal, circolare, 28/9/2017, n. 1

L'Anpal, con circolare n. 1 del 28 settembre 2017, ha diramato le indicazioni operative per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID online) sul proprio portale.

Il testo della circolare n. 1/2017

Anpal, circolare, 28 settembre 2017, n. 1

Oggetto: rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell'art.19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – indicazioni operative.

Con riferimento al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID online), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, si comunica quanto segue.

A seguito della pubblicazione, nel novembre 2016, della procedura di registrazione on line sul portale dell'Anpal, le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti:

- a) registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
- b) registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l'impiego, che supporti l'utente nel rilascio della DID;
- c) inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

Nel dare attuazione all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, secondo cui *"Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego"*, a decorrere dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in *"stato di disoccupazione"* solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all'interno della SAP l'identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale. Il nodo di coordinamento nazionale provvederà inoltre ad inserire, all'interno della sezione 2 della SAP, i seguenti ulteriori campi: Indice di Profiling, Data DID, Data Evento.

In relazione alle modalità di rilascio a) e b), il sistema centrale provvederà ad inserire direttamente l'identificativo univoco nell'ambito della sezione 6 della SAP, consentendo il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015.

Nel caso di cui alla lettera c), come concordato con le competenti amministrazioni regionali, l'elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa.

Allo scopo di consentire alle amministrazioni regionali l'adeguamento dei propri sistemi, dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, Anpal rende disponibile, alle Regioni e P.A., la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo, in vista dell'entrata a regime della procedura.

Nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, al fine di consolidare la predetta cooperazione applicativa, il cittadino potrà, quindi, continuare a rilasciare la DID secondo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015.

Normativa e prassi in evidenza

Con riferimento alla domanda di NASPI, che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 150/2015 *"equivale a dichiarazione di immediata disponibilità"*, si fa presente che la stessa perviene al Portale Nazionale, in virtù della cooperazione applicativa con INPS, già funzionante. I medesimi dati sono resi disponibili alle Regioni e Province autonome per il tramite del sistema di cooperazione applicativa.

Si rappresenta, infine, che è in corso una interlocuzione, a livello tecnico, per la cooperazione applicativa delle agende elettroniche, finalizzata alla fissazione dell'appuntamento con il Centro per l'Impiego, tramite SIL regionali. Fermo restando, pertanto, la validità delle DID online rilasciate secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte, giova precisare che, nelle more della messa a regime della cooperazione delle agende, all'utente saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l'Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 150/2015.

Si prega di dare massima diffusione della presente nota a tutti gli uffici territoriali, unitamente alla documentazione tecnica a supporto, e si ringrazia per la collaborazione.

Luogo di lavoro e giurisdizione: la nota INL INL, nota, 27/9/2017, n. 8465

L'INL, con nota n. 8465 del 27 settembre 2017, ha diffuso importanti considerazioni relative alla recente sentenza della Corte Europea di Giustizia del 14 settembre 2017 in materia di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.

Il testo della nota n. 8465/2017

INL, nota, 27 settembre 2017, n. 8465

Si ritiene opportuno trasmettere a codesti Uffici la recente sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata ai fini attributivi della competenza giurisdizionale sui contenziosi promossi in relazione allo svolgimento di un rapporto di lavoro sul territorio di più Stati Membri. Il caso di specie sottoposto all'attenzione della Corte origina da controversie sottoposte ai giudici degli Stati Membri dal personale di equipaggio delle compagnie aeree impiegato, o messo a disposizione di queste, *"... come membro del personale di volo di una compagnia soggetta al diritto di uno dei paesi dell'Unione che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull'insieme del territorio dell'Unione europea"*.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principi ribaditi dalla CGUE, rinviando per la disamina integrale alla sentenza pubblicata in forma provvisoria sul sito della Corte (<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0168&lang1=it&type=TXT&ancre=>):

- nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali;
- in merito alla determinazione della nozione *"di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività"* di cui all'art 19, punto 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 44/2001, il criterio dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività deve essere interpretato in senso ampio;
- quando il contratto di lavoro sia eseguito sul territorio di più Stati contraenti ed in assenza di un centro effettivo delle attività professionali del lavoratore a partire dal quale avrebbe adempiuto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro, la nozione di *«luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività»*, sancita all'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, deve essere interpretata come relativa al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Nel caso di lavoratori impiegati come membri del personale di volo di una compagnia aerea o messi a sua disposizione, il giudice di uno Stato membro investito di controversie, qualora non sia in condizione di determinare senza ambiguità il *«luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività»*, deve, al fine di verificare la propria competenza, individuare il *«luogo a partire dal quale»* tale lavoratore adempia principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro (punti 59 e 60 della sentenza); p
- per determinare concretamente tale luogo il Giudice nazionale deve fare riferimento ad un insieme di indizi, *"... in particolare ... in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi"* (punto 63 della sentenza) e che per questo *"... occorre anche tener conto del luogo in cui sono stazionati gli aerei a bordo dei quali l'attività viene svolta abitualmente"* (punto 64);
- per quanto riguarda il personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione, la nozione di *«luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività»* non può essere equiparata a alla nozione di *«base di servizio»*, ai sensi dell'allegato III

del regolamento n. 3922/911;

- quest'ultima nozione costituisce, nondimeno, un elemento che può avere un ruolo significativo nell'individuazione degli indizi sopra elencati che consentono, in circostanze come quelle citate in premessa, di determinare il luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività e, pertanto, la competenza di un giudice che potrà conoscere di un ricorso presentato dai medesimi, ai sensi dell'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I.

Si segnala, altresì, che i giudici della Corte di Giustizia UE, sulla scorta delle considerazioni precedenti, prendono una netta posizione anche su una argomentazione fatta valere dalla Ryanair nei giudizi incardinati avanti ai giudici italiani (risultata rilevante nei giudizi di primo grado e anche in appello) a seguito dei ricorsi avverso le ordinanze - ingiunzione emanate dagli ITL interessati da precedenti controlli ispettivi, precisando come segue: *"... Conseguentemente, la nozione di "luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" non può essere equiparata a una nozione qualsiasi presente in un altro atto di diritto dell'Unione (punto 65 in sentenza)... Peraltro, la considerazione secondo cui la nozione di luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, di cui all'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, come emerge dal punto 65 della presente sentenza, non è equiparabile ad alcun'altra nozione, vale altresì per quanto riguarda la "nazionalità" degli aeromobili, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Chicago. Pertanto, e contrariamente a quanto fatto valere dalla Ryanair e dalla Crewlink nell'ambito delle loro osservazioni, lo Stato membro a partire dal quale un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione svolge abitualmente la propria attività non è neppure equiparabile al territorio dello Stato membro di cui gli aeromobili di tale compagnia aerea hanno la nazionalità, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Chicago"* (punti 75 e 76 della sentenza).

Si ritiene opportuno, infine, richiamare l'attenzione sul punto 58 della sentenza, nel quale la Corte richiama esemplificativamente il principio del favor laboratoris espresso dalla convenzione di Bruxelles (ma anche, per i profili contrattuali, dal trattato Roma I), in relazione alla tutela da riconoscere nei confronti della parte contraente più debole.

In conclusione la Corte afferma il seguente principio: *"L'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio», ai sensi dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività»".*

Considerato quanto sopra, si partecipa a codesti Uffici l'allegato pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non solo ai fini ispettivi e dell'attività degli Uffici legali e del contenzioso, ma anche per valutarne la produzione in giudizio da parte degli Uffici territoriali coinvolti nei procedimenti tuttora pendenti che riguardano la compagnia Ryanair Ltd.

Lavoro occasionale: aggiornata piattaforma informatica per le imprese agricole **Inps, messaggio, 25/9/2017, n. 3662**

L'Inps, con messaggio n. 3662 del 25 settembre 2017, ha comunicato l'avvenuta implementazione della piattaforma informatica relativa alle prestazioni di lavoro occasionale, al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole. La procedura informatica consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

Il testo del messaggio n. 3662/2017

Inps, messaggio, 25 settembre 2017, n. 3662

Con la circolare n. 107/2017 sono state fornite indicazioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Con il presente messaggio si rende nota l'avvenuta implementazione della piattaforma informatica al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole.

Le specificità previste dall'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state descritte al punto 6.5 della circolare n. 107/2017 – con particolare riferimento ai requisiti dei lavoratori che possono essere assunti -, così come integrato con il messaggio n. 2887 del 12/07/2017, con il quale, in particolare, sono state rese note le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.

La procedura informatica, tenuto conto del parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 8 settembre 2017 n. 5797, consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'Inps procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

Si rammenta che tale opzione sarà prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di "azienda agricola".

Normativa e prassi in evidenza

Infine, si rende noto che sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell'agricoltura.

Cigs: in vigore il nuovo limite dal 24 settembre 2017

A decorrere dal 24 settembre 2017, relativamente alle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, in caso di richiesta di Cigs la stessa non potrà essere autorizzata per una quantità superiore all'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo previsto per il programma autorizzato.

Introduzione

Per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, a decorrere dal 24 settembre 2017, relativamente alle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, la Cigs non potrà essere autorizzata per una quantità superiore all'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo previsto per il programma autorizzato.

Questo è quanto, in linea con le previsioni contenute nel D.Lgs. 148/2015, viene specificato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 16/2017, che è intervenuta, con anticipo, per fornire gli opportuni chiarimenti ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'ammortizzatore sociale straordinario.

Come è noto, l'intervento degli ammortizzatori sociali soggiace già a un limite complessivo di utilizzo che è pari, all'interno di un quinquennio mobile, a 24 mesi, elevabile a 36 in caso di utilizzo del contratto di solidarietà. Con l'entrata in vigore di quest'ultima disposizione, nei fatti, viene introdotto un nuovo limite, che impedisce, o tenta di impedire, il ricorso alla Cigs a "zero ore".

Nello specifico, quindi, il ricorso alla Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale non potrà essere superiore all'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma. Al fine di determinare correttamente il suddetto limite, il Ministero del lavoro, con la richiamata circolare, ha provveduto a fornire le indicazioni per determinare le ore lavorabili nell'unità produttiva e a ricordare il corretto procedimento di richiesta della cassa integrazione.

Per quel che attiene alla domanda, la stessa dovrà essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura sindacale o dalla data della stipula dell'accordo collettivo aziendale, allegando l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orario e, per le causali riorganizzazione e crisi, anche il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Dall'analisi di tali dati è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili (ovvero le ore effettive) con riferimento alla platea di tutti i lavoratori che costituiscono l'organico dell'unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell'istanza. Determinato il numero medio dei dipendenti, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore settimanali lavorabili e per il numero delle settimane in cui sarà attuato il programma. Il dato così ottenuto sarà il parametro fisso a cui applicare il limite dell'80%.

L'azienda, quindi, dichiarerà nell'istanza che si impegnerà, in tutto l'arco temporale di attuazione del programma, a non eccedere il limite di utilizzo della Cigs.

Contribuzione di malattia settori ex Enpals

Con la circolare n. 124/2017 l'Inps ha riepilogato i principi in tema di assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, nonché illustrato la disciplina della correlata obbligazione contributiva fornendo chiarimenti sui riflessi di natura contributiva nei casi in cui il trattamento economico di malattia sia corrisposto, per effetto di norma di legge o di contratto collettivo, dal datore di lavoro.

Settore spettacolo

Quadro normativo

Il diritto all'assicurazione obbligatoria di malattia opera in regime sostitutivo dell'assicurazione generale di malattia di cui alla L. 138/1943 in favore degli "iscritti" al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Ciò significa che il diritto al trattamento economico di malattia sussiste (in presenza dei requisiti contributivi minimi), in linea generale, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo identificati dall'obbligo assicurativo Ivs presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (i destinatari sono i soggetti che svolgono le attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell'articolo 3, D.Lgs.C.P.S. 708/1947, cioè artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali, etc.), ad eccezione del "lavoratore autonomo esercente attività musicali", che provvede direttamente all'adempimento degli obblighi informativi e contributivi ai soli fini Ivs (per tale categoria di lavoratori vale la sola assicurazione pensionistica). Pertanto, l'obbligo si configura per il datore di lavoro/committente a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore (subordinato, parasubordinato o autonomo, anche con partita Iva) e a prescindere dai tratti distintivi del datore di lavoro. Ad esempio, anche per gli "impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa" l'impresa è obbligata al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, ancorché la medesima sia inquadrata nel settore "industria".

Per la disciplina dell'erogazione dell'assicurazione economica di malattia il rinvio è alle previsioni del contratto collettivo 28 agosto 1934 fino all'emanazione di nuove disposizioni. Il Legislatore del 1947 aveva fatta salva, pertanto, la vigenza della normativa di dettaglio di cui al citato contratto collettivo, recante le condizioni per la concessione della prestazione economica, ivi compresa la disposizione secondo la quale "non è dovuta l'indennità a quegli iscritti che in caso di malattia od infortunio percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro o disposizioni di legge, un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta". Sulla scorta di tale previsione, in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell'evento la corresponsione dell'intera retribuzione, il datore di lavoro era esonerato dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'assicurazione per l'indennità economica di malattia.

Secondo l'Inps, però, è esclusa per il datore di lavoro la possibilità di essere esonerato dall'obbligo di versamento del contributo di malattia anche nei casi in cui il medesimo sia, per norma di legge o per previsione contrattuale, tenuto a corrispondere una prestazione, in forza dell'inserimento del comma 1-bis all'articolo 20, D.L. 112/2008, ad opera del D.L. 98/2011, in base al quale, a partire dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto l'Istituto ritiene che, a partire dal 1° maggio 2011, l'obbligo contributivo è esteso anche ai datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo – subordinati, parasubordinati o autonomi

– aventi diritto all'indennità, che corrispondano, per previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità. In particolare, l'obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla L. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all'indennità economica di malattia.

Anche nello spettacolo le aliquote contributive relative all'assicurazione economica di malattia devono essere applicate sull'intera retribuzione imponibile, osservando tutte quelle disposizioni che prevedono retribuzioni medie e convenzionali nonché il rispetto di minimali di retribuzione contrattuale e giornaliera.

In considerazione della sostanziale equiparazione del "*lavoratore a prestazione*" a quello subordinato ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile prevista nel settore, alle predette norme fa riferimento il committente nella determinazione dell'imponibile contributivo. Spetta, infatti, sempre al soggetto che si avvale delle prestazioni lavorative, sia esso datore di lavoro ovvero committente nelle ipotesi di lavoro autonomo, versare la contribuzione e adempiere i correlati oneri informativi di denuncia.

Inoltre, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi e le prestazioni sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera; detto massimale, allo stato pari a 67,14 euro. Per tutte le fattispecie di rapporti di lavoro a "durata limitata", quindi sia nelle ipotesi di lavoro autonomo "a prestazione" sia in quelle di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, si tiene conto del predetto massimale nell'assolvimento degli obblighi contributivi.

La L. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha demandato la competenza a erogare le prestazioni economiche di malattia dei lavoratori dello spettacolo e a riscuotere la relativa contribuzione all'Inps. La L. 41/1986 ha poi stabilito la nuova misura dell'onere contributivo relativo all'assicurazione economica di malattia per i lavoratori aventi diritto alle indennità economiche, allo stato pari al 2,22% della retribuzione o del compenso imponibile a prescindere dal settore produttivo di appartenenza, inclusi gli impiegati e operai delle sale bingo.

L'eccezione è rappresentata dai lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti dalle Fondazioni-lirico sinfoniche, per i quali si applicano le disposizioni per il pubblico impiego e, quindi, vige l'esonero dal versamento della contribuzione di malattia. Per le altre tipologie di rapporto di lavoro valgono, invece, le disposizioni per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro/committente. In relazione all'inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.09, che andrà associato al codice Ateco2007 90.04.00, avente il significato di "*Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche*". Le sedi Inps adegueranno le anagrafiche aziendali delle Fondazioni lirico-sinfoniche con effetti a decorrere dal periodo di paga settembre 2017. A decorrere dalla medesima data produrrà effetto la revoca del codice di autorizzazione 8G afferente alle matricole delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Riepilogo obblighi contributivi

L'assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l'impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali espressamente individuate dal Legislatore, per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, dal 1° maggio 2011, gli obblighi sono sempre vigenti, prescindendosi dall'eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all'indennità economica di malattia a carico dell'Istituto.

Infine, non sono soggetti all'assicurazione di malattia:

- i “*lavoratori autonomi esercenti attività musicali*”;
- i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni lirico-sinfoniche.

Sul piano operativo, l’eventuale utilizzo dei codici di autorizzazione 8G e 4J non risulta in linea con l’assetto della normativa previdenziale di settore, pertanto, in via automatizzata, l’Inps li revocherà a decorrere dal periodo di paga settembre 2017.

Sportivi professionisti

La L. 366/1973 ha esteso la tutela assicurativa per Ivs, di cui al D.Lgs.C.P.S. 708/1947, ai calciatori vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono la loro attività nei campionati di serie A, B e C (ora Lega Pro) e agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale. Detto ampliamento di tutela è intervenuto anche con riguardo all’assicurazione contro le malattie, ma non anche con riferimento all’assicurazione per l’indennità economica di malattia e di maternità. Successivamente il Legislatore, con la L. 91/1981, ha ulteriormente esteso la sola assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che svolgono la loro attività anche nell’ambito di altre discipline che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo, non considerandoli, pertanto, destinatari dei trattamenti economici di malattia e di maternità. Allo stato hanno ricevuto il riconoscimento dello status di “*sport professionistico*” le discipline sportive del calcio, del ciclismo, del golf, del pugilato, del motociclismo e del basket.

In conclusione, non essendo prevista l’estensione dell’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia per gli sportivi professionisti come sopra individuati, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento della relativa contribuzione minore.

Tetto aziendale per le prestazioni dei Fondi di solidarietà

Con il messaggio n. 3617/2017, l'Inps ha fornito istruzioni sulla determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell'erogazione delle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 ss., D.Lgs. 148/2015..

Introduzione

Il tetto aziendale ai fini dell'erogazione delle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 ss., D.Lgs. 148/2015, è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e non su quella versata, pertanto per l'erogazione delle prestazioni non è richiesta la regolarità contributiva dell'azienda.

Tali Fondi hanno lo scopo primario di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro per i dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della Cig ordinaria o straordinaria, ma possono anche erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrative delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell'attività lavorativa o contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale. Gli interventi dei Fondi, però, sono concessi solo nei limiti delle risorse acquisite e disponibili. Perciò, per garantire un'equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi prevedono il meccanismo del c.d. tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i seguenti criteri:

Tipo Fondo	Prestazione	Tetto aziendale
Credito	Assegno ordinario	Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
	Formazione	Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
Cooperativo	Assegno ordinario	Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
	Formazione	Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate
Trentino	Assegno ordinario	A regime: 4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate
	Formazione	A regime: 4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate

Bolzano-Alto Adige	Assegno ordinario	4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate
Assicurativi	Assegno ordinario	1,4 volte l'ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo
	Formazione	Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo
Fondo trasporto pubblico	Assegno ordinario	Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell'anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente
Solimare	Assegno ordinario	4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso
Fondo di integrazione salariale	Assegno ordinario Assegno di solidarietà	A regime: 4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso

Tetto aziendale e operazioni societarie

La contribuzione dovuta dall'azienda cedente per i lavoratori transitati nell'azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale solo in caso di fusioni/incorporazioni totali con acquisizione della totalità dei lavoratori dell'azienda cedente. Occorre distinguere tra operazioni nelle quali l'azienda:

- cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti a una sola azienda già esistente o nuova (ad esempio fusioni totali, incorporazioni totali, etc.);
- cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
- resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti a una o più aziende già esistenti o nuove (ad esempio scissioni parziali, cessione di ramo d'azienda, etc.).

Nel primo caso, nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall'azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all'esito delle operazioni societarie; negli altri casi si considera la sola contribuzione dovuta dall'azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.

ESEMPIO

Il tetto aziendale dell'azienda istante A (che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d'azienda della società D) è determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo. Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato.

Negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84% ove previsto) e alla contribuzione correlata.

Per i Fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all'importo effettivamente fruito, salva l'ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento.

In tale ultimo caso si computa l'importo autorizzato e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale una volta terminati i pagamenti.

Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale

Il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce l'assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario. Tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.

Le prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruiti dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.

Per consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il tetto aziendale è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nel 2016, 10 volte nel 2017, 8 volte nel 2018, 7 volte nel 2019, 6 volte nel 2020, 5 volte nel 2021. Ci si deve riferire alla data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell'istanza di accesso.

Ad esempio, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di 2 anni, dal 1° dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta.

Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell'eventualità in cui, a seguito delle verifiche istruttorie, la decorrenza della prestazione sia posticipata all'anno successivo, ai fini della determinazione del tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a quell'anno. Ad esempio, a una domanda presentata con inizio prestazione il 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori (ad esempio presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l'anno 2018.

Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inviare il modello SR41 alla struttura Inps competente in base all'unità produttiva:

- in caso di istanze presentate per una sola unità produttiva, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l'unità produttiva e il relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i moduli SR41;
- nel caso di istanze presentate per più unità produttive per il medesimo periodo (plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede competente in base all'accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti in base all'unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà a ognuna di quest'ultime i relativi modelli SR41.

Per ogni unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione, cioè nel limite delle ore e degli importi concessi, e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Se nel modello SR41 sono presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro dovrà inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti.

Inps, messaggio, 20/9/2017, n. 3617

Rinnovi contrattuali settembre 2017

Ccnl Lapedei PMI – Accordo 14 settembre 2017

In data 14 settembre 2017 Aniem e Anier (aderenti a Confimi) con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato il Ccnl Lapedei PMI. L'accordo decorre dal 1° settembre 2017 e scadrà il 30 aprile 2019. Tra le principali novità si segnala l'aumento retributivo, in due tranches, con decorrenza settembre 2017 e settembre 2018, e la creazione del contratto per l'occupazione con valenza sperimentale.

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro/multiperiodale

A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo di utilizzo con limite massimo di 12 mesi.

In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un preventivo incontro, prospetterà alla Rsu o, in assenza di esse, alle OO.SS. territoriali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile.

In tale incontro verranno inoltre valutati congiuntamente il programma e le modalità di attuazione dei recuperi.

Le modalità di attuazione di regimi di orario comprenderanno settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità (es.: 48 ore settimanali e 32 ore settimanali). I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione ordinaria dell'orario settimanale anche nei periodi di riduzione dell'orario contrattuale.

Nei periodi eccedenti l'orario contrattuale di lavoro, ai lavoratori sarà riconosciuta una maggiorazione onnicomprensiva, riportata nella tabella seguente, da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui all'art. 18 "Lavoro straordinario, festivo e notturno" nei giorni dal lunedì al venerdì:

- dalla 41^a h alla 45^a h maggiorazione del 14%;
- dalla 46^a h alla 80^a h maggiorazione del 18%.

Al termine del periodo indicato di 12 mesi qualora l'orario di lavoro multiperiodale non trovasse compensazione naturale, le ore risultanti eccedenti (per un massimo di 80 h) dovranno essere liquidate nei 3 mesi successivi; saranno valorizzate come straordinario con le percentuali previste dallo stesso articolo 18 e liquidate al netto della maggiorazione già corrisposta.

La flessibilità degli orari di lavoro può essere effettuata dal lunedì al venerdì.

Istituzione del contratto per l'occupazione

1. È istituito il contratto per l'occupazione come strumento per favorire lo sviluppo e l'occupazione nell'industria manifatturiera.
2. Il contratto per l'occupazione ha natura sperimentale.
3. Il contratto per l'occupazione è un contratto di ingresso, a tempo determinato, di natura subordinata e con finalità di incentivazione della stabilità occupazionale. Come previsto al successivo comma 8, il contratto per l'occupazione è diretto:
 - a determinate categorie di lavoratori o a particolari tipologie di aziende;
 - a favorire l'occupazione in situazioni di criticità occupazionale.

Il contratto per l'occupazione può essere utilizzato esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il presente c.c.n.l.

4. Il contratto per l'occupazione può essere utilizzato dal datore di lavoro una sola volta per il medesimo lavoratore. Il contratto per l'occupazione è un percorso incentivato di accesso o reinserimento al lavoro cui segue, in caso di conferma del lavoratore, la stabilizzazione a tempo

Contrattazione collettiva

indeterminato.

- 4-bis. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con il contratto per l'occupazione è definito nella misura massima del 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda con il limite minimo di un lavoratore.

Durata

5. Il contratto per l'occupazione ha una durata variabile da sei a diciotto mesi continuativi e non prorogabili.
6. Il datore di lavoro, prima della scadenza del contratto per l'occupazione, comunica al lavoratore la mancata conferma o il proseguimento del suo contratto che, in tale caso, è convertito automaticamente a tempo indeterminato. In assenza di comunicazione il contratto si intende convertito automaticamente a tempo indeterminato.
7. Al contratto per l'occupazione si applicano i periodi di prova previsti dall'art. 2.

Ambito di applicazione

8. Il contratto per l'occupazione ha l'obiettivo di favorire l'occupazione in situazioni di criticità occupazionale per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori; pertanto, si applica esclusivamente alle seguenti fattispecie:
- lavoratrici e lavoratori che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età;
 - donne e uomini disoccupati da oltre ventiquattro mesi;
 - lavoratrici e lavoratori con età anagrafica superiore a 50 anni;
 - lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali;
 - lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali; che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro.

Assunzione e retribuzione

9. I lavoratori assunti con contratto per l'occupazione sono inquadrati secondo quanto previsto all'art. 5 del presente contratto in base alle mansioni assegnate e hanno diritto sia a tutti i trattamenti ivi stabiliti che a quelli in atto in azienda, purché compatibili con la natura del contratto a termine.

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con contratto per l'occupazione (salario minimo contratto per l'occupazione CpO) sono stabiliti nella misura come da tabella.

Periodo	Percentuale rispetto al livello d'inquadramento
Primo periodo 6 mesi	85%
Secondo periodo 6 mesi	90%
Terzo periodo 6 mesi	95%

10. Alla fine del periodo stabilito dal contratto per l'occupazione, al lavoratore, confermato in servizio a tempo indeterminato, è riconosciuta una retribuzione del 100% così come previsto dal presente Ccnl in rapporto all'inquadramento professionale e alle mansioni assegnate.

In caso di mancata trasformazione a tempo indeterminato, il lavoratore matura il diritto a percepire un elemento retributivo di importo pari alla differenza tra il minimo tabellare previsto dall'art. 24, a parità di livello, e quello applicato nel corso del rapporto. Tale elemento retributivo, da assoggettare agli oneri sociali corrispondenti, è corrisposto unitamente alle spettanze correnti dell'ultimo mese di servizio.

Contrattazione collettiva

Minimi contrattuali

Gli importi e le tranche degli aumenti retributivi sono riportati nella tabella seguente:

Livelli	Parametri	1.9.2017 €/mese	1.9.2018 €/mese	Totale
1°	210	77,20	77,20	154,40
2°	189	69,48	69,48	138,96
3°	154	56,61	56,61	113,22
4°	146	53,67	53,67	107,34
5°	136	50,00	50,00	100,00
6°	128	47,06	47,06	94,12
7°	118	43,38	43,38	86,76
8°	100	36,76	36,76	73,52

A decorrere dalla retribuzione del mese di settembre 2017 sarà riconosciuto ai lavoratori un importo pari a € 7,00, non riparametrato, a titolo di superminimo collettivo di categoria.

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1.05.2017, limitatamente alle aziende che non sottoscrivono accordi aziendali e che svolgono la propria attività in territori dove non sono presenti accordi di secondo livello, ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) viene riconosciuto un importo annuo pari a 314 euro lordi.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo è corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.

L'elemento di garanzia, come sopra definito, è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Welfare aziendale integrativo

Al fine di favorire buone pratiche che producano soluzioni che siano rispondenti alle varie realtà territoriali e aziendali, nonché adeguate offerte di servizi ai lavoratori, le parti intendono, in via sperimentale, offrire soluzioni che prevedano modalità diverse di fruizione di una parte dell'elemento di garanzia retributiva (Egr) pari a 144 euro di cui al punto precedente.

Questo potrà essere realizzato esclusivamente attraverso la negoziazione di II livello, con accordo territoriale o aziendale firmato dalla Rsu o, in assenza, dalle organizzazioni territoriali firmatarie del presente Ccnl, accordo che potrà definire le modalità di diversa destinazione tra cui i Fondi nazionali Arco e/o Altea, oppure a ulteriori forme di welfare e flexible benefits.

Preavviso licenziamento e dimissioni

Ai sensi dell'articolo 26, D.Lgs. 151/2015, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono definite e formalizzate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015. Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Resta comunque inteso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti in assenza di specifica comunicazione scritta.

Principali scadenze del mese di novembre

venerdì 10 novembre

Assistenza fiscale

Invio telematico del Mod. 730/2017 integrativo e dichiarazione rettificativa.

giovedì 16 novembre

Sostituti d'imposta – Addizionali regionale e comunale

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Sostituti d'imposta – Acconto addizionale comunale

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Sostituti d'imposta – Versamenti ritenute alla fonte

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente.

Lavoratori dipendenti – Contribuzione Inps

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Inps – Spettacolo e sportivi professionisti contribuzione ex Enpals

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals dalle imprese dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Gestione separata – Contribuzione Inps

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Pescatori autonomi – Contribuzione Inps

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Giornalisti e praticanti – Contribuzione Inpgi

Versamento dei contributi Inpgi, relativi al mese precedente, per le aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Giornalisti e praticanti – Contribuzione Casagit

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit, relativi al mese precedente, per i datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Artigiani e commercianti – Contribuzione Inps

Versamento dei contributi, relativi al terzo trimestre, dovuti all'Inps sul minimale da parte di artigiani e commercianti.

Autoliquidazione Inail – Versamento premio

Scade il termine per il versamento dell'ultima rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail, relativo al saldo 2016 e all'acconto 2017, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

lunedì 20 novembre**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento contributi

Versamento dei contributi previdenziali Enasarco relativi al terzo trimestre dell'anno in corso, dovuti per agenti e rappresentanti di commercio.

sabato 25 novembre**Impiegati aziende agricole – Contribuzione Enpaia**

Versamento dei contributi Enpaia, relativi al mese precedente, per gli impiegati delle aziende agricole.

giovedì 30 novembre**Trasmissione telematica della denuncia UniEmens**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento contributi

Pagamento dei contributi relativi al quarto trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

LYNFA Studio[®]

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.